



Roma. 02 giugno 2018

CASSAZIONE: L'INDENNITA' DI VOLO È RETRIBUZIONE!

Dopo 12 lunghissimi anni la Corte Suprema di Cassazione mette fine al vergognoso calcolo che determinava l'importo dell'indennità di maternità del Personale Navigante.

Dal 2006 le lavoratrici stanno percependo una indennità di maternità inferiore al 50% della loro retribuzione a causa dell'esclusione, dal conteggio, degli importi riferiti all'indennità di volo, poiché per essi le aziende godono di una decontribuzione del 50%.

Ad oggi, gli innumerevoli ricorsi delle lavoratrici erano passati in giudicato con esiti sfavorevoli.

Dal 2010, anno di costituzione di FamilyWay (oggi ACC), non abbiamo mai smesso di rivendicare, in ogni sede legale ed istituzionale, il diritto, per le assistenti di volo e le donne pilota, di percepire quanto previsto dalla legislazione per il periodo di maternità, ovvero l'80% della retribuzione. Abbiamo svolto un capillare lavoro per combattere la disinformazione delle lavoratrici sulle modalità di calcolo, poiché nessuno forniva loro i dati esatti per comprendere. Sul sito FamilyWay, tutt'ora attivo, abbiamo dedicato una icona della "home page" alla voce "maternità" affinché tutti potessero comprendere esattamente quanto stava accadendo.

Abbiamo bussato alla porta di chiunque potesse aiutarci, spesso con grande delusione, ma senza mai arrenderci perché se è vero che "la legge è uguale per tutti", non poteva essere vero che non fossimo tutti uguali di fronte alla legge. Tra le azioni di maggior rilievo ricordiamo: l'Ordine del Giorno 9/1920-A5* redatto da FamilyWay e presentato alla Camera dei Deputati nel febbraio 2014, che è stato accolto dal Governo come raccomandazione, il documento depositato a nome di FamilyWay** inerente le "proposte di modifica dello Schema di decreto legislativo 157 con riferimento al Decreto Legislativo 151/2001 ed ai decreti che lo richiamano" e l'Audizione alla Commissione Lavoro del 23 aprile 2015***.

La Corte di Cassazione ha motivato la sentenza sulla base degli stessi principi che dal 2010 rivendichiamo con le nostre azioni di informazione e denuncia, principi inviolabili che la Costituzione, prima di ogni altra legislazione, aveva previsto in tempi lontani da questi, in uno scenario storico, politico e culturale diverso, ma che a distanza di 70 anni ancora vacillano nell'affermarsi come capisaldi normativi a tutela di diritti inviolabili posti sotto continuo attacco.

*L'Ordine del Giorno 9/1920-A5, (atto di indirizzo politico che sollecita l'esecutivo a darvi seguito), è visionabile sul sito "www.familyway.it" sezione "Archivio" digitando nella ricerca "Newsletter 08/2014".

**Il documento presentato dall'Associazione FamilyWay è disponibile sul sito "www.familyway.it" sezione "Archivio" digitando nella ricerca "Schema di Decreto 157"

***l'audizione alla Commissione lavoro del 23.04.2015, per la parte riferita all'intervento sulla questione delle indennità di maternità è visionabile all'indirizzo: www.radioradicale.it/scheda/439930/commissione-lavoro-pubblico-e-privato-della-camera?i=3404612



Siamo certi che quanto fatto da FamilyWay ed in continuità da ACC abbia acceso un faro di attenzione che ha contribuito in maniera decisiva a chiarire, per tutti, i principi violati.

Tutto questo enorme lavoro non sarebbe mai stato possibile senza il supporto degli iscritti FamilyWay e ACC, senza il prezioso contributo delle tante colleghe che in gran solitudine hanno alzato la testa per rivendicare il loro diritto; il fallimento dei loro percorsi giudiziari ci sono stati preziosi per comprendere questo illecito; indispensabili le appassionate professionalità che ci hanno affiancato l'Avvocato Lidia Sgotto Ciabattini e l'Avvocato Marzia Guadagni.

Di questa vicenda rimarrà il rammarico per chi, a causa della prescrizione, non vedrà mai risarcito il diritto che gli è stato negato, ma soprattutto la consapevolezza che nulla, nemmeno questa storica sentenza si porterà via il senso di rabbia, umiliazione, frustrazione e profonda solitudine che questa ingiustizia ha inflitto per dodici lunghissimi anni alle lavoratrici-donne-madri, inficiando sul loro status economico, nel momento più delicato ed importante della loro vita.

Ben prima di questa sentenza, ACC ha avviato a nome dei lavoratori i ricorsi per il riconoscimento dell'indennità di volo anche per le ferie, secondo il principio già sancito nel 2011 dalla Corte Europea, ma attualmente ancora violato da molte compagnie aeree. Insieme a CUB è stata avviata invece mesi fa un'azione legale volta al recupero dei contributi ed alle prestazioni previdenziali relative alla maternità ed alla pensione. (In allegato le lettere di interruzione dei termini per chi non le avesse già spedite)

Questa sentenza conferma l'equazione a fondamento dei nostri ricorsi.

Ora è finalmente chiaro a tutti come questa vicenda, che sembrava interessare solo le lavoratrici donne del personale navigante in maternità, è invece legata a doppio filo con i diritti di tutti i lavoratori del personale navigante, ci auguriamo dunque che da ciò tutti possano aver imparato qualcosa:

UN DIRITTO È UN DIRITTO, e deve valere per chiunque, nessuno escluso; è dovere di ognuno di noi, contribuire affinché questo PRINCIPIO non venga mai meno, facendo quanto ci è possibile per difenderlo, in ogni sede, anche quando sembra non interessarci direttamente, poiché, come anche questa lunga vicenda ci ha insegnato, il gioco al ribasso dei diritti, prima o poi lo paghiamo tutti. Non dimentichiamolo e ricordiamolo a tutti.

ACC si impegna quotidianamente nell'affermazione di questo principio, con l'obiettivo di porre fine alle violazioni che ledono i diritti di tutti i lavoratori, anche di coloro che preferiscono restare a guardare, giustificandosi con il comodo alibi del "tanto non cambia nulla."

La speranza è che anche costoro, (che ora si prodigheranno per incassare il dovuto, grazie a questa sentenza!) possano un giorno essere colti da un moto di dignità e spinti dall'amor proprio e da quello per il futuro dei propri figli, a smettere di aspettare che siano sempre, l'interesse e la partecipazione degli altri a cambiare le cose per tutti. Allora sarà vinta una grande battaglia culturale, e nessun contratto, nessuna lettura in



combinato disposto, nessuno stratificarsi di leggi contrastanti potrà più violare un diritto di tutti per un tempo così lungo.

Grazie a chi ha creduto in tutto questo e ci ha sostenuto.

Allegato: lettere di interruzione dei termini da inviare DATATE e FIRMATE

PER TUTTI:

Lo/a scrivente _____ residente _____ e domiciliato in _____ C.F. _____ già dipendente della s.p.a. CAI (già denominata Alitalia Cai) ed attualmente alle dipendenze della società Alitalia SAI in Amm.ne Straordinaria, con la presente eccepisce la costante e perdurante omissione della contribuzione previdenziale in relazione alle corresponsioni retributive imputate dalle società all'istituto contrattuale "indennità volo". In ragione della insufficiente e/o omessa contribuzione, il sottoscritto ha ricevuto e riceverà danni connessi ai minori trattamenti previdenziali ed assistenziali riconosciuti rispetto a quelli dovuti. Pertanto lo scrivente intima alle due società destinatarie della presente l'immediata regolarizzazione dei versamenti contributivi presso l'Ente Previdenziale nonché il risarcimento dei danni subiti e subendi. Il sottoscritto inoltre ricorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 443 c.p.c., nei confronti dell'Inps affinché provveda, per quanto di competenza, alla regolarizzazione della posizione previdenziale dello scrivente e a riconoscere la copertura contributiva integrale con riferimento all'indennità innanzi indicata.

Roma, li _____

PER LE LAVORATRICI I CUI FIGLI NON HANNO ANCORA COMPIUTO 5 ANNI E 7 MESI:

lettera di interruzione dei termini con riferimento alla sentenza

La sottoscritta _____ nata a _____ il _____ C.F. _____ già dipendente della s.p.a. CAI (già denominata Alitalia CAI) ed attualmente alle dipendenze della società Alitalia SAI in Amm.ne Straordinaria, in riferimento all'indennità di maternità percepita per il periodo di congedo dal _____ al _____ è con la presente a domandare il ricalcolo e la liquidazione delle differenze economiche spettanti in forza di quanto disposto dalla sez. lav. della Cassazione Civile con sentenza n.11414 del 2018 . Con la citata pronuncia la Corte di legittimità ha infatti stabilito che la liquidazione dell'indennità debba rifarsi esclusivamente alle indicazioni contenute nell' art .23 T.U. chiarendo che l'indennità di volo debba computarsi per intero e non più al 50%.

Valga la presente quale atto interruttivo della prescrizione.

Roma, li _____